



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

ORDINANZA N. 24 DEL 24/07/2020

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | ORDINANZA DI ISTITUZIONE PERMANENTE DI SEGNALETICA STRADALE IN VIA ADIGE LOCALITA' TRIPOLI – COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO |
|-----------------|---|

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 53 del 22/11/2017 avente oggetto “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fornitura e posa di segnaletica orizzontale e verticale finalizzata alla "riorganizzazione sensi di marcia del "quartiere fiumi" in Comune di San Giorgio di Mantova– indirizzi per l’affidamento”;

VISTA l'ordinanza n 2 del 21/06/2018 avente come oggetto “modifica viabilità Quartiere Fiumi Loc. Tripoli San Giorgio di Mantova con istituzione di sensi unici, percorsi ciclopeditoni ed aree residenziali”;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questo servizio in merito alla pericolosità che insiste all'intersezione tra Via Folengo e Via Adige – Località Tripoli Comune di San Giorgio Bigarello;

VALUTATE le caratteristiche tecniche dell'intersezione, le dimensioni della carreggiata, il flusso veicolare, la visibilità e la percezione degli spazi avvertita da parte dei conducenti dei veicoli che vi transitano;

ESAMINATA la potenziale pericolosità dell'intersezione e valutata l'incidenza della stessa durante le ore scarsamente illuminate, o in caso di condizioni atmosferiche avverse;

CONSIDERATO che la suddetta Via Adige rientra tra le vie interessate dalla modifica della viabilità del Quartiere Fiumi, ovvero nello specifico progettuale è stata istituita a senso unico di marcia nella direzione Via Tevere – Via Folengo;

VALUTATO che l'istituzione del senso unico di marcia con direzione opposta, ovvero Via Folengo - Via Tevere, consentirebbe una migliore visibilità dell'area di intersezione, con conseguente riduzione della pericolosità e bassa rilevanza sul tasso di incidentalità;

RITENUTO opportuno istituire in via definitiva la modifica della normale circolazione veicolare come sopra riportato;

VISTA la legge Regionale n° 28 del 28/12/2018 pubblicata sul BURL n°53 in data 31/12/2018, con la quale è stata approvata l'istituzione del Comune di San Giorgio Bigarello, derivante dalla fusione per incorporazione del Comune di Bigarello nel Comune di San Giorgio di Mantova, con decorrenza 01/01/2019;

VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con decorrenza 28/05/2019, rilasciato dal Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello con prot. n. 12233/2019;

VISTI gli Artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

AVVALENDOSI delle facoltà concesse e intervenendo per tanto a tutela del pubblico interesse

ORDINA

Per le ragioni in premessa citate:

- **la modifica permanente della viabilità in Via Adige – località Tripoli - Comune di San Giorgio Bigarello, mediante l'istituzione di senso unico con direzione di marcia Via Folengo – Via Tevere;**
- **La modifica permanente della viabilità che insite tra Via Adige e Via Tevere mediante l'istituzione di segnale “fermarsi e dare precedenza – STOP” in Via Adige;**
- Di attuare la modifica viabilistica anzidetta mediante l'individuazione di segnaletica orizzontale e verticale, le cui dimensioni e caratteristiche risultino conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada e relativo al Regolamento di Esecuzione;
- Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata conclusasi la posa della segnaletica verticale ed orizzontale, conformemente a quanto stabilito dal Codice della Strada;
- È fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate dal presente atto.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio Bigarello dia corso alla presente ordinanza curando adempimenti, posa in opera, manutenzione ed adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale ivi presente, in maniera conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo al Regolamento di Esecuzione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali previsti dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

COMUNICA

Che avverso al presente provvedimento può essere presentata formale opposizione al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/1971, oppure può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attinente alla collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs 285/1992.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*